

Determina n. 2/2012

Adozione della specifica modulistica necessaria all'avvio dell'istruttoria di cui alla deliberazione 101/2012/R/EEL

IL DIRETTORE REGGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il 11 giugno 2012

Visti:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;
- la deliberazione dell'Autorità 09 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e il relativo Allegato A contenente il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 90/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 – Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012 101/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 101/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012 109/2012/A (di seguito: la deliberazione 109/2012/A).

Considerato che:

- con la deliberazione 101/2012/R/EEL, l'Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 38.4 del decreto legislativo 93/11, un meccanismo di gradualità per la valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese elettriche minori di cui alla legge 10/91 (di seguito: imprese elettriche minori) che abbiano cessato l'attività di produzione e che abbiano presentato istanza per l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10; l'applicazione del suddetto meccanismo decorre dal primo anno successivo a quello di cessazione dell'attività di produzione;
- con la deliberazione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha stabilito che l'istanza al regime di perequazione specifica aziendale, effettuata dalle imprese elettriche minori ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, comporti la rinuncia alle integrazioni tariffarie e l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e dei successivi aggiornamenti a partire dal primo anno di rinuncia alle suddette integrazioni;
- con la deliberazione 101/2012/R/EEL, l'Autorità ha, altresì, previsto che la copertura dei costi relativi all'attività di produzione elettrica per le imprese elettriche minori avvenga secondo le modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione n. 111/06, e che la medesima copertura decorra dall'anno di rinuncia alle integrazioni tariffarie e si applichi a tutti gli anni di svolgimento della medesima attività;
- con la deliberazione 101/2012/R/EEL, l'Autorità ha previsto che le informazioni di separazione contabile necessarie all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale e del regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione possano, qualora necessario, essere riformulate e certificate a posteriori sulla base delle disposizioni della parte V dell'Allegato A alla deliberazione 11/07;
- ai sensi della deliberazione 101/2012/R/EEL il termine entro il quale le imprese elettriche minori, che hanno già presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, sono tenute all'invio dei dati necessari allo svolgimento dell'istruttoria di cui alla deliberazione 101/2012/R/EEL, secondo le modalità stabilite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, è fissato al 30 giugno 2012.

Considerato altresì che:

- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 101/2012/R/EEL, ai fini del calcolo del meccanismo di gradualità, i ricavi tariffari di distribuzione e misura, inclusi i relativi meccanismi di perequazione generale e specifica aziendale, riferiti al primo anno successivo a quello di cessazione dell'attività di produzione devono tener conto dell'eventuale variazione di perimetro intervenuta rispetto all'ultimo anno di riconoscimento delle integrazioni tariffarie;
- ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 101/2012/R/EEL, i meccanismi di perequazione generale spettanti alle imprese elettriche minori che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, sono calcolati dall'Autorità e dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) previa raccolta delle informazioni necessarie e senza

necessità di rideterminazione degli importi già eventualmente liquidati a titolo definitivo alle altre imprese interessate ai medesimi meccanismi; i valori di perequazione generale così determinati devono essere utilizzati ai fini dell'applicazione alle imprese elettriche minori, del regime di perequazione specifica aziendale secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 96/04;

- ai sensi del comma 6.1 della deliberazione 101/2012/R/EEL, la Cassa svolge un'istruttoria unica, congiunta, per singola impresa rientrante nelle previsioni di cui al comma 38.4 del decreto legislativo n. 93/11, finalizzata:
 - all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale secondo le modalità di cui alla deliberazione 96/04;
 - all'eventuale determinazione dell'importo a copertura dei costi di produzione secondo le modalità previste dal regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione secondo le modalità di cui alla deliberazione 111/06;
 - alla quantificazione degli importi derivanti dal meccanismo di gradualità.

Considerato infine che:

- ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla perequazione specifica aziendale e per lo svolgimento delle istruttorie individuali, la Cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne;
- ai sensi del comma 5.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l'istruttoria relativa all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale si basa sui dati e le informazioni fornite dalle imprese ai sensi del medesimo Allegato e l'Autorità, anche attraverso la Cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti;
- l'applicazione del regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione alle imprese elettriche minori, secondo le modalità di cui alla deliberazione 111/06, potrà richiedere la necessità di specifiche istruzioni operative da parte degli uffici dell'Autorità nonché di ulteriori richieste di approfondimento alle imprese sui dati da queste forniti in prima istanza, finalizzate allo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 6.1 della deliberazione 101/2012/R/EEL;
- con deliberazione 109/2012/A, l'Autorità ha assegnato compiti di reggenza della Direzione Infrastrutture dell'Autorità al Vicedirettore della medesima direzione.

Ritenuto opportuno:

- approvare la modulistica necessaria all'avvio dell'istruttoria di cui al comma 6.1 della deliberazione 101/2012/R/EEL e alla raccolta delle informazioni necessarie, che non siano già acquisite dalla Cassa ai sensi del comma 5.4 della medesima deliberazione;
- prevedere che la modulistica di cui al precedente alinea venga resa disponibile tramite apposito comunicato pubblicato sul sito internet dell'Autorità e che la stessa, una volta compilata, venga trasmessa da parte delle imprese a mezzo posta elettronica, nei termini previsti dal comma 5.6 della deliberazione 101/2012/R/EEL, all'indirizzo: infrastrutture@autorita.energia.it e all'indirizzo: info@pec.ccse.cc ;

DETERMINA

1. approvare la modulistica necessaria all'avvio dell'istruttoria di cui al comma 6.1 della deliberazione 101/2012/R/EEL e alla raccolta delle informazioni necessarie, che non siano già acquisite dalla Cassa ai sensi del comma 5.4 della medesima deliberazione;
2. prevedere che la modulistica di cui al precedente alinea venga resa disponibile tramite apposito comunicato pubblicato sul sito internet dell'Autorità e che la stessa, una volta compilata, venga trasmessa da parte delle imprese a mezzo posta elettronica, nei termini previsti dal comma 5.6 della deliberazione 101/2012/R/EEL, all'indirizzo: infrastrutture@autorita.energia.it e all'indirizzo: info@pec.ccse.cc ;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Il Direttore Reggente
Andrea Oglietti

Milano, 11 giugno 2012